PROVINCIA DI TERNI

Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Terni presso enti, aziende ed istituzioni

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 29/11/2023

Art. 1 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Gli indirizzi definiti nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti di nomina e designazione di rappresentanti della Provincia di Terni in enti, aziende ed istituzioni, ad eccezione dei seguenti casi:
   a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
   b. ove la persona da nominare o designare sia amministratore o dipendente della Provincia di Terni;
   c. ove si tratti di nominare o designare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione provinciale;
   d. ove lo statuto degli enti, aziende o istituzioni preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Presidente della Provincia o suo delegato;
   e. ove la nomina dei rappresentanti del Consiglio Provinciale presso enti, aziende e istituzioni, sia ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il presente regolamento si applica anche alle ipotesi di nomina diretta negli organi delle società partecipate di cui all'art. 2449 codice civile, nonché alle ipotesi di designazioni per le nomine negli organi delle società controllate dalla Provincia di Terni.
3. Il presente regolamento si applica, altresì, alle nomine di competenza della Provincia di Terni negli organi di soggetti non partecipati.

Art. 2 - Requisiti per le nomine e le designazioni

1. Le nomine e le designazioni sono effettuate dal Presidente della Provincia fra soggetti maggiorenni, regolarmente iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano che, per preparazione ed esperienza, diano garanzie in relazione ai seguenti ambiti:
   - comprovata competenza tecnica o giuridico-amministrativa in grado di esprimere doti di capacità manageriale, di coordinamento e di promozione delle attività, direttamente correlate alle funzioni che devono essere svolte, valutabili attraverso il curriculum vitae;
   - esperienza legata a professioni esercitate, a funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti;
   - trasparenza nell'espletamento dell'incarico;
   - autonomia, con azione ispirata a criteri di oggettività e finalizzata al bene comune, con esclusione di qualsiasi interesse personale, professionale o di gruppo.

Art. 3 - Impedimenti alle nomine o alle designazioni

1. Ferme tutte le cause d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla normativa vigente, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia di Terni presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:
   a. versino in condizioni di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 235/2012 (per l'incandidabilità) e dal D.Lgs. 39/2013 (per l'inconferibilità e l'incompatibilità) e successive modifiche ed integrazioni;
   b. abbiano procedimenti giudiziari in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione;

c. abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza assimilabile, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità con il Presidente della Provincia;
d. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
e. si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico da ricoprire: per conflitto di interessi si intende la sussistenza di interessi personali dei designati/nominati che interferiscono direttamente o indirettamente con l'oggetto delle decisioni a cui essi partecipano e dalle quali potrebbero ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
f. abbiano vincoli associativi che possano condizionare l'espressione delle specifiche funzioni assegnate.

Art. 4 - Candidature

1. L'amministrazione renderà pubblico l'elenco delle nomine e delle designazioni da fare mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente entro 60 giorni dall'inizio del mandato amministrativo. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento possono proporre direttamente la loro candidatura con le modalità e nei termini previsti nell'avviso. La pubblicazione dell'avviso può essere ripetuta nel corso del mandato.
2. Per le nomine o designazioni di rappresentanti della Provincia di Terni in collegi sindacali o dei revisori di enti, aziende o istituzioni, gli interessati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili al momento della presentazione della domanda.
3. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente della Provincia e devono essere corredate da:
   - dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina /designazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, con impegno a comunicare eventuali variazioni nonché, in caso di nomina, a rendere annualmente la dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013;
   - *curriculum vitae* contenente: le generalità complete e la residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti presso aziende o società pubbliche o private, nonché in enti o associazioni iscritte in pubblici registri;
4. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
5. Non saranno accolte le candidature che non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti o non siano regolarmente sottoscritte.
6. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

Art. 5 - Nomina e designazione

1. Coloro che vengono ritenuti idonei all'incarico, prima del perfezionamento della designazione o della nomina, che avviene con decreto motivato del Presidente della Provincia, sono tenuti a

presentare una dichiarazione sulla insussistenza di cause ostative di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 3.

2. Successivamente, nel corso dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sul permanere della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.
3. Nell'effettuazione delle nomine/designazioni il Presidente della Provincia è in ogni caso tenuto a garantire condizioni di pari opportunità fra i generi.

Art. 6 - Dimissioni

1. Le eventuali dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare la Provincia presso enti, aziende ed istituzioni devono essere presentate in forma scritta all'organo di appartenenza e per conoscenza al Presidente della Provincia.

Art. 7 - Doveri dei rappresentanti, vigilanza e revoca

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni i rappresentanti della Provincia di Terni sono tenuti a garantire l'assidua presenza presso l'ente, azienda o istituzione ed il costante aggiornamento del Presidente della Provincia sulle tematiche di competenza; gli stessi si uniformano agli indirizzi e alle direttive espresse dall'Amministrazione.
2. I rappresentanti della Provincia di Terni in enti, aziende, istituzioni sono tenuti a presentare, contestualmente all'approvazione del bilancio dell'ente, azienda o istituzione ove sono stati nominati o designati, o qualora il Presidente della Provincia ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'ente, segnalando in ogni tempo, il verificarsi di circostanze che indicano una non corretta gestione dell'Ente, Azienda o Istituzione o che comunque precludano alla mancata chiusura in pareggio del bilancio.
3. Il Presidente della Provincia, direttamente o tramite un amministratore (Assessore, se presente, o Consigliere delegato per materia), esercita la necessaria vigilanza sull'attività dei soggetti nominati o designati e può disporre con decreto motivato la revoca del rappresentante nominato o la revoca della designazione qualora vengano meno i requisiti richiesti e/o l'azione del nominato o designato non sia rispondente a quanto sopra definito.

Art. 8 - Pubblicità delle nomine

1. L'elenco delle nomine effettuate dal Presidente della Provincia è pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
2. Parimenti vengono pubblicate le dichiarazioni iniziali sull'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità che costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia degli incarichi e le dichiarazioni annuali sull'assenza di cause di incompatibilità.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma approvata dalla Provincia di Terni in materia.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione ed esclusioni 2
Art. 2 - Requisiti per le nomine e le designazioni 2
Art. 3 - Impedimenti alle nomine o alle designazioni 2
Art. 4 - Candidature..... 3
Art. 5 - Nomina e designazione..... 3
Art. 6 - Dimissioni..... 4
Art. 7 - Doveri dei rappresentanti, vigilanza e revoca..... 4
Art. 8 - Pubblicità delle nomine 4
Art. 9 - Disposizioni finali..... 5